

l'obbligo da parte dei direttori dei Servizi di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati e non dozzinali “notizie” o molteplici “spunti investigativi”.

L'errata interpretazione della legge contenuta nella relazione di maggioranza, ci costringe a richiamare l'assenza dell'obbligo da parte del SISMI di fornire all'autorità giudiziaria una qualsiasi notizia di reato e/o spunto investigativo.

Tali accuse si basano infatti sul presupposto erroneo che i direttori dei Servizi abbiano un obbligo di denuncia o di rapporto simile a quello che la polizia giudiziaria, i pubblici ufficiali o quelli incaricati di pubblico servizio hanno nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Una interpretazione siffatta del terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801 condurrebbe a minare l'intera funzione dell'*intelligence* italiana e a ridurla a poco più di una *longa manus* della polizia giudiziaria. Infatti, se i Servizi fossero obbligati a comunicare di propria iniziativa alla polizia giudiziaria tutte le informazioni astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato comunque acquisite nel corso dell'attività istituzionale del Servizio, si finirebbe con il rendere immediatamente pubblica un'attività che, per sua stessa definizione, dovrebbe rimanere segreta. Le conseguenze di tali eventuali comunicazioni alla polizia giudiziaria sarebbero devastanti per la riservatezza e l'operatività dei Servizi. Infatti, dobbiamo ricordare che, a sua volta, la polizia giudiziaria, in base all'articolo 347 c.p.p., ha l'obbligo di riferire “senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto [...] indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione”.

Il pubblico ministero, a sua volta, in base all'articolo 335 c.p.p., ha l'obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato e, se compie atti come interrogatori, perquisizioni o altro, deve informare lo stesso indagato e il suo difensore della pendenza del procedimento.

Se dunque interpretassimo in questo modo il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801, l'onere informativo riguarderebbe non solo ogni fatto previsto dalla legge come reato ma addirittura ogni *flatus vocis* raccolto dai Servizi che, non a caso, si chiamano “di informazione e sicurezza”. Tutto ciò senza considerare i gravissimi e irreparabili pregiudizi per le fonti informative dei Servizi stessi, che verrebbero “bruciate” nei vari procedimenti pubblici che sorgerebbero dalle comunicazioni all'autorità giudiziaria.

Si tratta di un aspetto fondamentale dell'attività di *intelligence*, noto ai giuristi, che l'ammiraglio Battelli ha spiegato nel corso della sua audizione: “Se il direttore del SISMI – e questo l'ho già dichiarato in questa sede – dovesse trasmettere alla magistratura tutte le informazioni in suo possesso che non sono rilevanti ai fini probatori, ma individuano possibili reati, la Procura di Roma lavorerebbe quotidianamente per il SISMI a tamburo battente e dovrebbe aumentare i propri organici. Un Servizio d'informazione lavora normalmente con criminali, terroristi, spie; le informazioni a disposizione riguardano persone e fatti

che sono tutti o quasi tutti ipotesi di reato [...]. Se un direttore dovesse dare alla magistratura tutti i pezzi di carta che giungono dalle varie fonti in cui c'è scritto che Tizio e Caio sono dei terroristi, la magistratura finirebbe per svolgere il lavoro del SISMI, dovrebbe dedicarsi al controterrorismo, al controspionaggio e sarebbe fortemente intasata [...]. La legge n. 801 del 1977", continua l'ammiraglio Battelli, "prevede che il direttore del SISMI deve dare alla magistratura le informazioni e gli elementi di prova. Queste parole sono sempre state interpretate congiuntamente, nel senso che devono essere trasmesse le informazioni consistenti in termini probatori".<sup>124</sup>

Elementi di prova, quindi, non notizie di reato. Questa la corretta interpretazione della legge che regola l'attività di *intelligence*, confermata anche dal primo comma dello stesso articolo 9, nel quale si legge: "Gli appartenenti [...] ai Servizi [...] non rivestono la qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza". Dunque il legislatore ha sollevato gli appartenenti ai Servizi dai doveri che scaturiscono dalla qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e di conseguenza dall'obbligo di denuncia di notizie di reato.

Gli obblighi degli appartenenti ai Servizi sono del resto ben chiariti dal secondo comma del più volte citato articolo 9, dove si legge: "In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai Direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3". Esattamente quello che è accaduto, tranne il fatto che il CESIS (il "comitato di cui all'articolo 3") è stato saltato. Torneremo su questo punto, peraltro inessenziale in quanto il CESIS avrebbe avuto la funzione di ponte verso il Presidente del Consiglio, che in questa occasione è stato informato direttamente.

È chiarissimo, dunque, che gli appartenenti ai Servizi sono gli unici pubblici ufficiali esentati dall'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria. E non è una dimenticanza del legislatore, ma una sua precisa scelta: infatti nel 1977, nel corso di elaborazione della legge di riforma dei Servizi, questo specifico punto fu oggetto di discussione in sede di esame dinanzi alle Commissioni parlamentari e, dopo attenta valutazione, si decise di non attribuire agli appartenenti ai Servizi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Appare quindi evidente l'intenzione del legislatore di sollevare gli agenti e gli ufficiali e funzionari dei Servizi da un obbligo che certamente avrebbe creato intralci nel corso della loro attività. Si pensi, a puro titolo di esempio, a un funzionario che assista a un furto o alla consumazione di un qualsiasi altro reato, mentre sta attuando un pedinamento o un appostamento.

<sup>124</sup> Seduta n. 9, 28 novembre 2002.

Né, d'altro canto, si può pensare che il legislatore abbia inteso meramente attribuire al direttore del Servizio il compito di collettore unico delle comunicazioni all'autorità giudiziaria, perché, in tal caso, avrebbe attribuito al direttore un compito che svilirebbe la funzione del capo del Servizio, condannandolo al ruolo di "passacarte" delle centinaia di denunce provenienti dai circa duemilacinquecento collaboratori. Senza contare che se un Servizio segreto dovesse trasmettere all'autorità giudiziaria ogni illazione raccolta a carico di ignari cittadini, si darebbe inevitabilmente corso ad una serie di possibili calunnie umilianti il prestigio di un organo preposto a importanti fini istituzionali.

Entrando ancor più nello specifico, occorre sottolineare che se il vecchio codice di procedura penale prevedeva per la polizia giudiziaria l'obbligo di rapporto solo per i fatti di reato procedibili d'ufficio, il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 801 parla genericamente di "fatti configurabili come reati", quindi tutti i possibili illeciti. Ove si interpretasse quanto qui affermato come un obbligo del direttore, si giungerebbe al paradosso che, mentre i carabinieri, di fronte a una minaccia o ingiuria o diffamazione verso terzi, in mancanza di querela non avrebbero alcun obbligo di rapporto, secondo questa interpretazione estensiva gli agenti del SISMI avrebbero dovuto, in analoghe circostanze, informare per via gerarchica il direttore del Servizio il quale avrebbe dovuto informare i carabinieri che però, in mancanza di denuncia o querela di parte, avrebbero dovuto cestinare la comunicazione.

Dunque è chiaro che la norma, ben lungi dal rappresentare un obbligo per il direttore del Servizio, vuole contemperare quella libertà di azione, di cui i Servizi non possono non godere, con un generico dovere di collaborazione con la polizia giudiziaria che, al quinto comma dello stesso articolo 9, si completa prevedendo un dovere reciproco, secondo il quale "tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi".

Occorre ricordare che la legge n. 801 fu varata nel 1977, nel periodo immediatamente successivo alla scoperta delle molte e gravi deviazioni precedentemente operate dai Servizi. Il legislatore, dunque, ha voluto prevedere opportunamente il dovere dei direttori dei Servizi di fornire sollecitamente alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria quelle informazioni che questi ultimi chiedevano. Nei primi anni Settanta fu frequentissimo il ricorso al segreto di Stato (che allora veniva chiamato "segreto politico-militare") da parte di ufficiali e funzionari dei Servizi che venivano interrogati da magistrati a proposito di eventi gravi e tragici avvenuti in quegli anni. Il legislatore ha voluto disciplinare la materia, riducendo l'uso del segreto (definito "di Stato" per indicare che esso poteva essere invocato solo in casi gravi e coinvolgenti la sicurezza dello Stato) e stabilendo che le altre notizie riservate sulle quali l'autorità giudiziaria chiedeva lumi andavano sollecitamente fornite.

D'altro canto, il nostro ordinamento contempla molti altri casi di obbligo di fornire informazioni alla polizia giudiziaria, ma solo su richiesta di quest'ultima,

mai di propria iniziativa, mentre l'obbligo di fornire informazioni per impulso autonomo vige solo per la polizia giudiziaria nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Proprio la vicenda in esame dimostra che la nostra interpretazione della norma è l'unica possibile. Infatti, i Servizi non hanno l'obbligo di trasmettere ogni notizia di reato o "spunto investigativo" ma elementi di prova. Se il SISMI avesse inteso impedire dolosamente gli accertamenti giudiziari, sarebbe stato sufficiente ricorrere al quarto comma dell'articolo 9, poiché la parzialità delle informazioni – giunte in Italia, come sappiamo, con invii a intervalli talvolta di mesi – avrebbe ampiamente giustificato il ricorso a quanto ivi prescritto. Sarebbe stata sufficiente una nota del Ministro della difesa per rendere inattaccabile un lungo rinvio della comunicazione alla polizia giudiziaria.

Ciò è stato anche confermato dal generale Siracusa: "Sulla questione di consegnare tutto alla polizia giudiziaria e alla magistratura ho il convincimento – come ce l'hanno tutti quanti i direttori del Servizio – che questo comportamento significhi sottrarre possibilità e potenzialità all'attività del Servizio, a meno che, ovviamente, non vi siano elementi di prova concreti. Se succede un evento del genere, il direttore del Servizio non ha scampo, se non chiedere autorizzazione al Ministro, confermata dal Presidente del Consiglio, di dilazionare l'operazione nel tempo per avere uno sviluppo maggiore nel campo delle investigazioni".<sup>125</sup>

Ma non c'è stato alcun bisogno di ricorrere a questa dilazione perché nei *report* pervenuti non vi erano elementi di prova concreti da trasmettere all'autorità giudiziaria; quindi non c'era nessun obbligo di trasmissione alla polizia giudiziaria. E la conferma di ciò viene anche dal comportamento degli altri Servizi nei confronti delle rispettive autorità giudiziarie. Il Servizio britannico, ad esempio, cominciò a valutare l'opportunità di informare l'autorità giudiziaria britannica tra il 1992 e il 1993, mentre sappiamo che il procuratore generale fu effettivamente interessato al caso solo nel 1998. Quindi anche il Servizio britannico ha ritenuto, correttamente, che non vi fosse l'obbligo di informare la magistratura ma solo un'opportunità; e per decidere su questa opportunità impiegò tra cinque e sei anni.

Il SISMI, correttamente, dispose che la documentazione venisse analizzata da un consulente giuridico che aveva proprio il compito di valutare se e quali informazioni potessero risultare – o risultare ancora – di interesse giudiziario. E il consulente giuridico non ha impiegato sei anni per fornire il suo parere. Quando invece la necessità di informare la polizia giudiziaria fu subito chiara, come nel caso delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, il Servizio operò con la necessaria solerzia. Nessun "pervicace e preordinato piano omissivo" fu dunque posto in essere dal SISMI, come erroneamente e dolosamente si afferma nella relazione di maggioranza, ma un comportamento improntato a uno scrupoloso rispetto delle norme.

<sup>125</sup> Seduta n. 6, 24 ottobre 2002.

D'altro canto, non risulta che vi sia alcun Servizio segreto nel mondo che abbia l'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria ogni notizia di reato di cui venga eventualmente a conoscenza. Come già accennato, un obbligo del genere porrebbe in discussione l'esistenza stessa dei Servizi di sicurezza, poiché li trasformerebbe in inutili doppioni della polizia e dei carabinieri, addirittura con obblighi aggiuntivi nei confronti della polizia giudiziaria, perché dovrebbero dare notizia anche dei reati perseguibili solo su querela di parte. Un'ipotesi del genere metterebbe a nudo in poco tempo quella rete di confidenti e informatori, il nerbo e la forza dei Servizi segreti, che sarebbero chiamati a deporre in giudizio. Inoltre, l'eventuale disvelamento di centinaia di informatori indurrebbe persone teoricamente disposte a collaborare con i Servizi, a rispondere negativamente a una eventuale richiesta che dovesse loro pervenire dai Servizi stessi. In altre parole, una volta rivelata l'identità di una generazione di confidenti, non si troverebbe più nessuno disposto a collaborare perché ormai oggetto di una sgradevole pubblicità. Sarebbe la fine dei Servizi come sono stati intesi finora.

Tornando all'affermazione conclusiva contenuta nel documento citato, secondo la quale esisterebbe una "deviazione dei compiti istituzionali da parte del SISMI in aperta violazione di legge", possiamo affermare che il SISMI non omise di informare l'autorità giudiziaria ma attese che terminasse il flusso informativo dei *report* provenienti dall'MI6, che fu assolutamente anomalo per la sua estensione temporale, essendosi protratta dal 30 marzo 1995 al 18 maggio 1999, cioè fino a quattro mesi prima dell'uscita del libro pubblicato dal professor Andrew e dallo stesso Mitrokhin.

Come previsto dalla citata legge, il SISMI aveva l'obbligo di fornire informazioni ed elementi di prova – e non notizie e spunti investigativi – alla polizia giudiziaria. Da qui l'esigenza di effettuare verifiche e riscontri per poi qualificare le notizie contenute nei *report* in elementi di prova da portare all'attenzione della autorità giudiziaria. Ed elementi di prova non emersero né durante i riscontri e le verifiche effettuate dal SISMI (1995-99), né in seguito agli ulteriori accertamenti (1999-2003) effettuati dai ROS su incarico della Procura di Roma.

In conclusione, per il Servizio non vige l'obbligo di fornire ogni "spunto investigativo" o "notizia di reato" all'autorità giudiziaria, poiché costringere il Servizio a trasmettere ogni informazione o *flatus vocis* alla magistratura determinerebbe la fine del ruolo e dell'attività di *intelligence*.

### 2.7. Sull'informativa al CESIS e al SISDE

Nella relazione di maggioranza si esprimono valutazioni sulla mancata informazione del CESIS e sull'esclusione del SISDE dall'attività di *intelligence*, anche in questi casi adombrando inesistenti volontà omissive. Vi si afferma che

l'aver escluso il SISDE dal processo di riscontro dei precedenti in atti avrebbe costituito una violazione della "norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sulla reciproca assistenza".

La stessa legge istituisce il SISMI con l'esclusivo compito di assolvere a tutti i compiti di controspionaggio (art. 4, primo comma). Essa prevede anche la reciproca assistenza e collaborazione tra i due Servizi italiani, ma non obbliga né SISMI né SISDE a trasmettersi materiale informativo coperto da alta classifica di segretezza, quale è *top secret*, imposta sul *dossier Impedian* dall'MI6.

Si afferma ancora che l'"estromissione" del SISDE dall'attività d'*intelligence* e dalle investigazioni avrebbe impedito tutta una serie di verifiche utilizzando il vasto patrimonio informativo del SISDE e, quindi, anche delle banche dati del Ministero dell'interno. Come si è già scritto, si è appurato che il più vasto archivio relativo al controspionaggio è quello della I divisione del SISMI, ovvero l'archivio centrale per la sicurezza interna del paese.<sup>126</sup> La quasi totalità delle notizie reperibili in tale archivio – che abbiamo appreso contenere milioni di *file* – non sono presenti in altri archivi, compresi quelli del SISDE e delle forze di polizia.<sup>127</sup> Pertanto è assolutamente inesatto quanto si legge nel documento, cioè che vi sarebbe stata una "estromissione" del SISDE che avrebbe "fortemente ridotto l'efficacia e l'efficienza operativa sul materiale *Impedian*".

Allo stato attuale i compiti del CESIS sono di coordinamento generale o di ufficio di collegamento tra i Servizi e la presidenza del Consiglio, da cui esso dipende. Il CESIS, insomma, poteva essere informato se l'eccezionalità dell'alta classifica apposta dall'MI6 al *dossier Impedian* – che non ritroviamo nelle precedenti operazioni di controspionaggio – non avesse obbligato a una comunicazione diretta con il Presidente del Consiglio.

Ed è a quest'ultimo, e non al CESIS, al quale la legge n. 801 attribuisce "l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento". Di conseguenza, il direttore del SISMI fornì direttamente ai Presidenti del Consiglio le informazioni sul *dossier Impedian* senza venir meno all'impegno preso con il Servizio britannico.

In merito al CESIS, le evidenze fin qui riportate possono riassumersi nella sconcertata esclamazione del generale Siracusa: "Mi consenta una battuta: non mi sarei mai aspettato di essere rimproverato per aver informato il Presidente del Consiglio!".<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Generale Masina, seduta n. 18, 25 febbraio 2003.

<sup>127</sup> Generale Masina, seduta n. 24, 14 aprile 2003.

<sup>128</sup> Seduta n. 6, 24 ottobre 2002.

## 2.8. Valutazione del SISMI circa l'attendibilità del dossier Impedian

Il dossier Mitrokhin è costituito da materiale informativo che risale ad un arco temporale compreso tra il 1917 e il 1984. Ciò vuol dire che quando i primi *report* arrivarono al SISMI (1995), le informazioni erano datate, in media, di oltre vent'anni. La fonte *Impedian* risultava cioè "obsoleta" e in molti casi imprecisa.

Le notizie fornite erano, in generale: a) già note al SISMI, b) contenenti indicazioni generiche, c) non riscontrabili per l'eccessivo tempo trascorso o per la non identificazione del soggetto citato. Un esempio: al 30 ottobre 1996, i *report* inviati dall'MI6 al SISMI, erano 175; le notizie contenute nel 50% circa dei *report* (82), risultavano "note" al Servizio italiano; dei restanti *report*, 53 risultavano intestati a ignoti, 23 erano definiti di dubbia identificazione.

La fonte *Impedian* è da ritenersi attendibile solo per la parte in cui le informazioni che fornisce sono già in possesso del SISMI, ovvero, inserite nel preposto archivio di I divisione (e quindi datate). Per i restanti dati informativi che risultano generici, non identificabili o non confermati, non la si può definire con certezza una fonte attendibile perché di ciò che afferma non fornisce elementi utili per riscontrarne la veridicità. Di seguito, si riportano sinteticamente alcuni dati, tratti da una approfondita analisi dei 261 *report*, depositata agli atti della Commissione.

a) I *report* d'interesse esclusivamente storico risultano 61.

In tale definizione si includono i *report* che raccontano vicende concluse e/o incapaci di produrre ulteriori effetti oltre il 1984.

b) I *report* che indicano coltivazioni incompiute risultano 21.

In tale definizione si includono quei soggetti che hanno suscitato l'interesse del KGB, verso i quali il Servizio sovietico ha attivato pratiche di osservazione e/o di aggancio che non maturano, alla fine, in qualsiasi forma di rapporto.

c) I *report* definiti di "scarsa importanza" dallo stesso MI6 risultano 7 (nn. 48, 228-233).

d) I *report* inerenti finanziamenti di partiti politici e/o affini, sono 13.

In tale definizione si includono i *report* che si riferiscono a finanziamenti a partiti politici e all'addestramento all'uso di ricetrasmittenti di pochi militanti del PCI, in Russia, successivamente e in conseguenza del colpo di Stato in Grecia (aprile 1967). Avvenimenti già noti al SISMI.

Nel 1992, la Procura di Roma istruiva un procedimento sulle stesse questioni e sugli stessi uomini, sulla base di informazioni pressoché identiche a quelle attribuite a Mitrokhin, archiviato nel 1994. Nello stesso periodo, i giornali

pubblicavano informazioni e documenti sui quali si stava esercitando l'attività dei magistrati.

e) I *report* n. 82, 150 e 223 si riferiscono a “Vittorio”, già identificato dal SISMI nel 1985.

f) Inverosimili e generici risultano i *report* nn. 146, 35, 236.

Il primo afferma che “Il Tempo”, nel 1974 era “usato” dal KGB. In quegli anni, il quotidiano romano era diretto dall'*ex* democristiano Gianni Letta, vice presidente del Consiglio dei ministri con delega ai servizi nel II governo Berlusconi. Il secondo indica che, negli anni Sessanta, il settimanale “L'Espresso” (fondato nel 1955) era finanziato dal KGB. In entrambi i casi si tratta solo di sommarie indicazioni.

Estremamente generico anche il *report* n. 236, composto da poche righe che riportano presunte intenzioni del KGB di “escogitare un piano”, volto “all'adozione di una misura attiva di natura economico-commerciale”.

g) Il *report* n. 83 è invalidato dal commento del Servizio britannico

h) Il *report* n. 49 indica un presunto “infiltrato”, nato nel 1913, dei Servizi italiani. Quindi, già noto.

Auditi dalla Commissione, i responsabili del SISMI hanno ribadito quanto già affermato davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. Essi non hanno mai dichiarato – né scritto in atti – che il *dossier* Mitrokhin fosse di scarso valore. Nel contempo, richiesta loro una valutazione non hanno potuto esimersi dal riferire che le notizie contenute in esso fossero risultate assai risalenti nel tempo.

Di seguito, si riportano le principali valutazioni espresse dai dirigenti del SISMI.

L'ammiraglio Battelli, direttore del SISMI dal 4 novembre 1996 al 17 settembre 2001, ha dichiarato: “Il *dossier* conteneva una importante e imponente quantità di informazioni che, se fossero arrivate dieci anni prima saremmo stati felicissimi, perché ci avrebbe dato spunti informativi utilizzabili immediatamente”.<sup>129</sup> Vasilij Mitrokhin ha iniziato a copiare le informazioni nel 1972 e ha terminato nel 1984. “Sono dodici anni”, afferma l'ammiraglio Battelli, “diviso due uguale sei, quindi vuol dire grosso modo che l'età media di queste informazioni [...] era datata 1978, il che vuol dire, dal 1978 al 1997, quando io ho cominciato effettivamente a occuparmene, che siamo a livello di diciannove anni. Ma questo [...] senza nulla togliere all'importanza del *dossier*, perché questo lo confermo; [...] se noi avessimo avuto quella roba dieci o quindici anni prima [...],

<sup>129</sup> Seduta n. 9, 28 novembre 2002.



io mi sarei rotolato per terra dalla gioia; purtroppo era roba vecchia, questo è il punto”.<sup>130</sup>

Il generale Masina, capo reparto della I divisione dal 5 dicembre 1995 al 20 gennaio 1997 e direttore della I divisione dal 3 aprile 1995 al 20 gennaio 1997, ha asserito: “Effettivamente il materiale fornito da *Impedian* appare di notevole interesse per il Servizio anche se datato e di non facile riscontro sul terreno ai fini di acquisizione di prove, proprio per il lungo tempo trascorso e per la conseguente obiettiva difficoltà di intraprendere vere e proprie operazioni di controspionaggio”.<sup>131</sup>

Sulla definizione di attendibilità delle notizie fornite da Mitrokhin, già agli atti del SISMI, questo è quanto affermato dal maresciallo Doderò, segretario della VII sezione della I divisione: “Quando delle notizie, anche vecchissime che avevamo già in atti, trovano un riscontro con ciò che diceva il defezionista russo, il materiale poteva considerarsi attendibile. Questa attendibilità diventava ‘molto attendibile’ in considerazione che le notizie in nostro possesso non erano certamente di dominio pubblico”.<sup>132</sup>

E la dottoressa Vozzi, direttore della VII sezione della I divisione dal 1° aprile 1995 al 29 ottobre 1995, affermava: “Per noi ha valore qualsiasi elemento, anche piccolo o vago, possa portare a confermare intanto informazioni che già abbiamo e che avevamo nei nostri archivi”.<sup>133</sup>

Sulle conferme delle notizie già in atti, un altro dato rilevato dall’ammiraglio Battelli è il seguente: “Nel *dossier* Mitrokhin è indicato un certo numero di cittadini russi e nelle attività statiche successivamente svolte dal SISMI si è rilevato che erano già noti agli atti; ciò vuol dire che sapevamo che erano delle spie e, almeno per quelli, non avevamo bisogno che ce lo dicesse Mitrokhin”.<sup>134</sup>

Al fine di una maggiore comprensione sul grado di attendibilità del *dossier Impedian*, si riporta, sinteticamente, l’analisi effettuata dal generale Siracusa: “Non abbiamo messo in dubbio l’affidabilità del Servizio britannico, perché per noi sarebbe stato veramente il colmo che un Servizio amico, collegato come quello inglese, ci propinasse notizie false, da loro costruite. Questo è un primo livello. Quindi, non abbiamo pensato questo e abbiamo detto che gli inglesi non sono affidabili. Gli inglesi, però, che cosa hanno fatto? Hanno preso materiale fornito loro dalla fonte *Impedian*: è su questa fonte che bisogna verificare l’attendibilità e l’affidabilità. Infatti, questa fonte non ha fatto altro che copiare sintetizzando [...] e poi con questo materiale è andato dagli inglesi. Quindi, gli inglesi, pur facendo verifiche e annotazioni, mandandoci il materiale con quello che risultava dai loro archivi, non hanno fatto altro, in sostanza, che i passacarte di quanto viene da Mitrokhin [...] Poi c’è anche un altro livello di attendibilità. Vogliamo dire che

<sup>130</sup> Seduta n. 44, 5 novembre 2003.

<sup>131</sup> Seduta n. 16, 12 febbraio 2003.

<sup>132</sup> Seduta n. 29, 4 giugno 2003.

<sup>133</sup> Seduta n. 14, 4 febbraio 2003.

<sup>134</sup> Seduta n. 8, 19 novembre 2002.

Mitrokhin ha copiato tutto perfettamente? Sì, ma era attendibile quello che era scritto negli archivi? Questo è un terzo livello di affidabilità. Su questo abbiamo sempre puntato l'attenzione, dicendo che c'è millantato credito, ci sono notizie che non corrispondono al vero. Lo abbiamo verificato in tante occasioni. Lo stesso Presidente, l'altra volta, ha detto che lui aveva assolto diversi giornalisti”<sup>135</sup>

Da rilevare che gli appunti originali in russo, copiati e consegnati all'MI6 da Mitrokhin non sono stati forniti e/o trasmessi né al SISMI, né alla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il *dossier* Mitrokhin né alla magistratura.

Su questo aspetto, attendibilità/autenticità, si è soffermato l'ammiraglio Battelli: “Vorrei fare una precisazione, perché sulla questione dell'autenticità si è parlato molto. Abbiamo parlato dell'attendibilità, i documenti Mitrokhin non sono autentici, va da sé, perché l'autenticità di un documento presuppone l'originalità. Un documento per essere autentico deve essere almeno originale, quindi questi non sono sicuramente i documenti originali del KGB, ma questo va da sé. Però questo nulla toglie alla possibilità che le informazioni in esso contenute [...] rappresentino autenticamente, per quanto a me noto, la traduzione in lingua inglese e la battitura a macchina degli appunti presi dal signor Mitrokhin. Intesa in questo senso l'autenticità, ritengo di potere dire che questi documenti sono autentici; certamente non sono documenti autentici del KGB. Per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti originali, vorrei dire che [...] dopo che la cosa è diventata pubblica, abbiamo chiesto ai Servizi russi di darci i documenti originali dai quali il signor Mitrokin aveva estratto le sue informazioni e la risposta è stata che loro non avevano nessuna intenzione di commentare quanto detto a proposito del *dossier* Mitrokhin, quindi praticamente siamo stati garbatamente respinti”<sup>136</sup>

In esito a tali evidenze, si può sostenere che:

– I rappresentanti del SISMI auditi hanno ribadito quanto precedentemente dichiarato davanti al COPASIS: il *dossier Impedian* contiene notizie di interesse, ma datate. La fonte *Impedian* è risultata “obsoleta” e le notizie fornite sono: a) già note al SISMI; b) contenenti indicazioni generiche; c) non riscontrabili per l'eccessivo tempo trascorso o per la non identificazione del soggetto citato; d) i nomi di agenti russi impiegati dal disciolto KGB (1991), risultano noti al SISMI e quindi monitorati.

– Le informazioni generiche, non confermate o corrispondenti a nominativi non identificati, sono da ritenersi prive di elementi che ne dimostrino la veridicità e quindi l'attendibilità. In tal caso, per veridicità si intende l'elemento di prova richiesto dall'imputazione del reato di spionaggio (artt. 257 e 258 c.p.), il quale definisce tale crimine come “la fornitura ad una potenza straniera di informazioni classificate afferenti alla sicurezza dello Stato” o comunque riservate.

Se per fiducia nei confronti del Servizio britannico si considera acquisito che il contenuto degli appunti originali, in russo, consegnati da Mitrokhin all'MI6,

<sup>135</sup> Seduta n. 38, 30 settembre 2003.

<sup>136</sup> Seduta n. 8, 19 novembre 2002.

siano stati correttamente e completamente riversati nei *report* in lingua inglese consegnati al SISMI, al contempo non si può non rilevare che non si ha prova documentale della veridicità del contenuto. Gli originali in russo, tranne in un caso (il *report* relativo alle ricetrasmittenti), non sono stati trasmessi o consegnati al SISMI, né la Procura generale della Federazione Russa ha inteso fornire la fonte da cui quelli erano stati presumibilmente ripresi.

### 2.9. Valutazioni del SISMI circa le minacce alla sicurezza dello Stato

La vetustà delle informazioni fornite dalla fonte *Impedian*, se non ne sminuisce l'importanza, non le fa assurgere a notizie di priorità in merito al coefficiente di rischio per la sicurezza del paese. La priorità della trattazione di una qualsiasi informazione che perviene al SISMI è stabilita sulla base del pericolo che essa rappresenta per la sicurezza – e quindi la difesa – della nazione.

Questo il criterio di valutazione fondamentale al quale si attiene il SISMI e che delinea la differenza – formale e sostanziale – tra il Servizio di informazioni e sicurezza militare e un qualsiasi altro organismo, quale magistratura, polizia giudiziaria e/o Commissione parlamentare d'inchiesta.

Nel corso delle audizioni svoltesi davanti alla Commissione, i rappresentanti del SISMI hanno spiegato il principio di valutazione del *dossier* in rapporto all'attività del SISMI, e quindi il suo relativo grado di priorità in materia di potenziale minaccia alla sicurezza dello Stato.

Tale correlazione, priorità/rischio, è stata dettagliatamente esposta dall'ammiraglio Battelli: "L'importanza di un'informazione per un Servizio viene misurata in relazione al coefficiente di rischio insito nelle attività presunte che possono essere sviluppate dalle persone citate nell'informazione che si assume. Dico questo perché ho avuto la sensazione che forse troppo spesso si sia misurata l'attività del SISMI nell'ottica dell'attività della magistratura. Il SISMI non è un organo di polizia giudiziaria, non ha come scopo quello di scoprire i colpevoli dei reati e poi assicurarli alla giustizia; accade anche questo, come attività ulteriore del SISMI e dei Servizi di informazione in genere, però un Servizio di informazione ha come scopo quello di evitare che la sicurezza dello Stato venga messa a repentaglio. Quindi è chiaro che nel momento in cui si valuta l'importanza delle informazioni che vengono fornite ai fini dell'attività di un Servizio, nella fattispecie di controspionaggio, queste vengono rapportate al coefficiente di rischio connesso con le informazioni assunte [...]. In questa ottica, ripeto, magari il *dossier* Mitrokhin fosse capitato tra le mani del SISMI non dico dieci anni prima, ma perlomeno prima della caduta del muro di Berlino! Senz'altro avrebbe dato spunti informativi decisamente più utili, più positivamente sfruttabili. [...] Andando a vedere gli atti del SISMI c'erano nomi, soprattutto russi, di persone che erano appartenute ai Servizi, però ci siamo trovati di fronte a persone vecchie,

morte o pensionate. [...] Cercare attraverso anamnesi remote o verificare l'attività di persone che non fanno più spionaggio per trovare le prove che lo hanno fatto è un'attività con scarse probabilità di successo. Ecco perché nell'ottica del SISMI il *dossier* Mitrokhin è stato valutato con una priorità inferiore, per esempio, rispetto all'attività che il SISMI quotidianamente svolgeva nei confronti di chi si occupa di proliferazione di armi di distruzione di massa o di terrorismo".<sup>137</sup>

E nel corso di una successiva seduta, l'ammiraglio Battelli ha affermato: "Negli anni in cui sono stato direttore del SISMI, avevamo da svolgere delle attività che andavano dal controspionaggio verso persone che in quel momento facevano attività di spionaggio ad attività contro il terrorismo, in una situazione nella quale Osama Bin Laden e la sua organizzazione si stavano espandendo, e lo vedevamo [...] anche se il pubblico non lo conosceva. Noi lo conoscevamo benissimo allora e lavoravamo su queste persone. Lavoravamo sulla proliferazione delle armi di distruzione di massa, uno dei problemi più grossi che in questo momento si presentano ai Servizi informativi. In questa ottica di priorità e di risorse (non voglio dire che avevamo poca gente, non è quello il problema, ma c'erano dei numeri ben precisi), noi avevamo l'obbligo di dare priorità ad obiettivi che, nell'ottica della sicurezza del nostro paese, presentavano coefficienti di rischio più elevati di altri".<sup>138</sup>

Tale principio, oltre ad essere a fondamento dell'istituzione informativa, risulta funzionale alla logica di qualsiasi assetto organizzativo. Difendere la sicurezza nazionale da possibili atti terroristici di matrice islamica è da ritenersi oggettivamente una priorità rispetto ad ormai "vecchie", "note" e presunte spie del KGB, Servizio ormai disciolto nel 1991.

Richiesta una sua valutazione in merito, il colonnello Moretti, nel 1998 direttore del Raggruppamento centri del SISMI, ha affermato: "Ci sono delle priorità. All'epoca le priorità chiaramente erano la criminalità organizzata transnazionale ed il terrorismo internazionale [...]. Sarebbe stato oltremodo insensato spendere le poche risorse che si avevano dando priorità a questioni vecchie di vent'anni, quando credo sia noto a tutti che quando c'è un cambio di regime cambia tutto, cambiano anche i Servizi e cambiano soprattutto gli agenti all'estero. È una questione di sicurezza a cui nessuna nazione viene meno".<sup>139</sup>

Anche l'ammiraglio Grignolo, capo reparto della I divisione dal 20 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999, confermava le risultanze emerse, in tema di priorità per la sicurezza nazionale del paese: "Indubbiamente una delle più grandi minacce che negli anni 1998-1999 si profilavano era quella del terrorismo nell'anno 2000 ed era sicuramente una priorità di primo livello. Sottolineo anche che la proliferazione delle armi di distruzione di massa era connessa al discorso del terrorismo nell'anno 2000".<sup>140</sup>

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Seduta n. 9, 28 novembre 2002.

<sup>139</sup> Seduta n. 19, 11 marzo 2003.

<sup>140</sup> Seduta n. 24, 14 aprile 2003.

E citava un particolare operativo: “Ricordo che qualche tempo avanti facemmo un’esercitazione in cui programmammo l’ipotesi di una ‘bomba sporca’ in piazza del Popolo, cioè 100 chilogrammi di esplosivo convenzionale con una certa quantità di *weist* nucleari. Con alcuni professori che collaboravano con noi abbiamo valutato l’effetto di questa possibile esplosione: praticamente si creava una zona invivibile per anni e anni. Di conseguenza, queste due minacce dovevano essere prese sul serio e ricordo che alla fine del 1998 e agli inizi del 1999 girai un po’ tutti i Servizi chiedendo insistentemente una grande collaborazione per l’anno 2000 come contrasto ad ogni forma di terrorismo. Ricordo anche la visita del Santo Padre nei Balcani. Ci furono alcune indicazioni di possibili attentati. C’era, in sostanza, un certo numero di informazioni che arrivavano quasi tutti i giorni – specialmente dai Servizi nordafricani, tunisini, marocchini, turchi e anche libici – su possibili attentati. Ovviamente erano tutti eventi che seguivamo molto attentamente. C’era la proliferazione di armi di distruzione di massa in aree come l’Iran, la Libia o l’Iraq, per cui anche questi discorsi venivano seguiti attentamente”.<sup>141</sup>

In base alle evidenze sopra riportate, nell’ottica precipua del Servizio di informazione, risulta legittimo che al *dossier* Mitrokhin sia stata data una priorità inferiore rispetto ai pericoli per la minaccia alla sicurezza dello Stato, riferiti dai responsabili del SISMI. Peraltro, come abbiamo visto nel precedente capitolo, lo stesso Servizio britannico MI5 ha valutato il *dossier* Mitrokhin di scarsa priorità in base al coefficiente di rischio per il paese.

Infine, i pericoli preminenti per la sicurezza della nazione, riferiti dai responsabili del SISMI sia al COPASIS sia alla Commissione, trovano conferma nella lettura della “Relazione semestrale sulla politica informativa e della sicurezza”, presentata semestralmente al Parlamento nel corso della XII e XIII, XIV legislatura, dai presidenti del Consiglio Dini, Prodi e D’Alema. Le priorità affrontate da SISMI e SISDE – per le rispettive sfere di competenza – dal 1995 al 1999, definite come minacce con priorità assoluta per la sicurezza dello Stato erano le seguenti: eversione (sinistra e destra extraparlamentare); criminalità organizzata; minacce collegate allo scenario internazionale (immigrazione clandestina, stranieri di interesse sotto il profilo della sicurezza); sicurezza economica nazionale; settori emergenti (minacce dell’ecosistema, reti telematiche); sicurezza militare; terrorismo internazionale; traffico di armamenti e di tecnologie avanzate, proliferazione di armi di distruzione di massa; settori emergenti:immigrazione clandestina e integralismo islamico, presenza di gruppi oltranzisti stranieri, turbative dei mercati finanziari e valutari; penetrazione economica straniera; minacce alla sicurezza economica nazionale; segnalazioni concernenti la presenza di sodalizi criminali stranieri sul territorio nazionale; rischi connessi agli sviluppi di situazioni nelle aree di maggiore interesse (area

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

balcanica, ex Unione Sovietica, Medio Oriente e Golfo Persico, area nordafricana e Corno d’Africa, Africa centrale).

In particolare, le informazioni relative ai risultati conseguiti dal SISMI nell’attività di controspionaggio riportati dalle citate relazioni semestrali dal 1995 al 1999, e più precisamente nel paragrafo “Valutazione dei rischi connessi con: [...] b) Spionaggio” ci dicono che i principali Servizi informativi stranieri monitorati sono: Servizi dell’Est europeo (area balcanica), nordafricani, mediorientali, dell’Estremo Oriente, America centrale. Il SISMI segnala che “la minaccia spionistica, oltre a servirsi di tecnologie avanzate, sta progressivamente assumendo connotazioni di globalità, attraverso le interconnessioni con taluni movimenti estremisti e la criminalità organizzata transnazionale”.

“L’attività di contrasto” messa in atto dal SISMI e rivolta “preminentemente in direzione di quei Servizi esteri” ha prodotto i seguenti risultati:

1° semestre 1995. Identificazione di 11 agenti in Italia e 107 all’estero.

2° semestre 1995. Identificazione, in Italia e all’estero, di 105 agenti operativi stranieri.

1° semestre del 1996. Identificazione, in Italia e all’estero, di 56 agenti operativi.

2° semestre 1996. Identificazione di 87 agenti stranieri, di cui 4 attivi in Italia, nonché di un connazionale sospettato di attività spionistica a favore di un paese straniero.

1° semestre 1997. Individuazione di 65 agenti stranieri, di cui 19 in Italia.

2° semestre 1997. Individuazione di 33 agenti spionistici, di cui 11 in Italia.

1° semestre 1998. Individuazione di 18 agenti spionistici, di cui 3 in Italia.

2° semestre 1998. Individuazione di 33 agenti stranieri, di cui 1 operante su territorio italiano (nel 1998, il governo D’Alema acconsentì alla richiesta di far partecipare l’Italia alla costituzione del Kfor in Macedonia, che sarebbe poi divenuto il corpo di spedizione in Kosovo).

1° semestre e 2° semestre 1999. Il 24 marzo, l’Italia aderisce all’azione militare della NATO contro la Jugoslavia. Si attiva il massimo livello di allerta. L’azione del SISMI, “in un contesto di ampia collaborazione con gli Organismi informativi della NATO”, è stata prioritariamente rivolta “alla protezione della missione condotta nei Balcani, per prevenire iniziative connesse al conflitto in RFJ, con particolare riguardo alla sicurezza di basi, strutture e personale militare italiano e dell’Alleanza, in un quadro che presenta tuttora profili di pericolo” (Relazione 1° semestre 1999).

Nel 2° semestre 1999, le priorità sono le stesse. Il paragrafo della Relazione relativa a questo periodo, si conclude con la notizia che copia del “cosiddetto dossier Mitrokhin” è stata fornita, su richiesta, all’autorità giudiziaria.

In conclusione, le evidenze e i fatti fin qui esposti consentono di affermare che i risultati conseguiti nell’attività di controspionaggio trasmessi al Parlamento dal 1995 al 1999 dimostrano come il SISMI abbia operato fattivamente

nell'identificazione e neutralizzazione di agenti operativi appartenenti a Servizi stranieri operanti all'estero e in Italia. Dimostrando con ciò che il Servizio italiano: a) opera laddove sussistano reali elementi di minaccia alla sicurezza nazionale; b) opera per impedire l'attività di spionaggio, quando questa sia definita e posta in essere da agenti operativi e quindi assuma il massimo grado di priorità.

### Capitolo terzo

#### IL DOSSIER IMPEDIAN DAL SISMI ALL'ESECUTIVO

##### 3.1.1. L'informativa al governo Dini

Nel rispetto dei vincoli di riservatezza posti dal Servizio britannico, il direttore del SISMI, generale Sergio Siracusa, informava il presidente del Consiglio Dini per la prima volta del flusso informativo in atto il 7 novembre 1995. La data dell'incontro è confermata da entrambi gli interessati sia in audizione che in sede di assunzione di informazioni davanti al magistrato, nell'ambito del procedimento che verrà archiviato nel maggio 2004. La ragione specifica che indusse il direttore del Servizio a richiedere un incontro col Presidente del Consiglio fu l'arrivo degli specifici *report* sotto indicati.<sup>142</sup>

A tale proposito occorre notare la datazione delle notizie contenute in quelle specifiche schede. Il *report* n. 119 fa riferimento ad un incontro tra l'ambasciatore sovietico ed il segretario del PCI, Longo, avvenuto nel 1970. Il *report* n. 125 fa cenno a passaggio di fondi dal KGB al Partito comunista di San Marino, ma colloca tale evento tra il 1970 ed il 1977. Il *report* 126 riferisce di finanziamenti del PCUS al PSIUP tra il 1969 ed il 1972. Come si vede il complesso delle notizie riguardanti finanziamenti a partiti politici si riferisce a un periodo compreso tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta.

Interessante è il *report* n. 130 che riferisce di un piano del KGB contro il segretario del PCI Enrico Berlinguer colpevole di intrattenere contatti con gli Stati Uniti, di dissentire con l'URSS riguardo alla NATO, di offrire supporto al Governo italiano (il "compromesso storico"), di non essere allineato con Mosca in materia di religione, dissidenza sovietica e primavera di Praga. Il *report* n. 131 riporta invece lamentele russe per la politica del PCI nel 1977. Con particolare riferimento al vertice di Madrid, vi era manifesta l'ostilità moscovita per il distacco in atto da parte dei partiti comunisti occidentali. Infine, il *report* n. 132 evidenziava ancora una volta i contrasti tra la politica del PCI e la strategia sovietica, oggetto di un incontro Rhyzov-Cossutta. In questo caso l'onorevole Cossutta, oppositore del governo Dini, era definito sommariamente, senza ulteriori

---

<sup>142</sup> Ha detto il generale Siracusa: "Le mie informazioni sono state puntuali e specifiche per ciò che riguarda le sette schede; il tutto inserito in un quadro informativo necessariamente generico su tutti quegli eventi che – ricordiamolo – arrivano fino al 1984, e su quegli aspetti, su quei personaggi su cui occorre fare tutte le verifiche. Siamo al 7 novembre 1995, cioè a pochi mesi dall'arrivo delle schede. Respingo quindi con fermezza, con schiettezza e serenità di spirito – me lo consenta, signor Presidente – l'affermazione del presidente Guzzanti nella seduta del 28 maggio 2003 a pagina 13, laddove si dice che io non solo non ho informato, ma ho artatamente disinformato il Presidente del Consiglio dei ministri. È un'affermazione infondata, immotivata, ingiusta nei miei confronti" (seduta n. 34, 8 luglio 2003).